



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 466 DEL 15/12/2023

OGGETTO: REVOCA DELLA PROPRIA ORDINANZA N. ORD-2023-442 DEL 28/11/2023 AD OGGETTO "CONVALIDA DELL'INTERDIZIONE DI AREE ESTERNE LATO LEVANTE DEL CONDOMINIO VIA CANTORE CIV. 8G, INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE DEL TRATTO DI STRADA DI VIA GIACOMO PEDEMONTE DA VIA ANTONIO CANTORE SINO AL CIVICO CIV. 7 DI VIA GIACOMO PEDEMONTE E CONSEGUENTE CHIUSURA PER PERICOLO ESTERNO DEGLI ACCESSI AI LOCALI COMMERCIALI DI CUI AI CIVV. 24C-28 DI VIA GIACOMO PEDEMONTE" PER SOPRAGGIUNTA MESSA IN SICUREZZA DEI LUOGHI.

Il Sindaco

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.

Premesso che:

- in data 02/11/2023 il personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità è intervenuto, su richiesta di una squadra di Vigili del Fuoco, presso via Giacomo Pedemonte altezza "Torre Cantore" causa distacco intonaco e parti in CA dalla facciata lato levante dell'edificio stesso;
- in sede di sopralluogo si è constatata una situazione di degrado per quanto riguarda il cls e l'intonaco del prospetto lato levante, il personale VVF intervenuto mediante utilizzo di autoscala provvedeva al distacco di alcune parti incoerenti sino al raggiungimento del massimo sbraccio dell'autoscala non potendo verificare la parte rimanente dell'edificio;
- non potendo escludere il rischio di caduta di calcinacci il personale di Ufficio di Pubblica Incolumità, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, disponeva verbalmente e concordemente con il capo squadra dei VV.F.:

Documento sottoscritto digitalmente

- l'interdizione al transito pedonale e veicolare di via Giacomo Pedemonte, a partire da via Antonio Cantore sino al civ. 7 escluso, permettendo l'accesso pedonale sul marciapiede sino al civ. 29;
- l'interdizione dell'accesso lato levante al condominio Torre Cantore;
- l'interdizione degli accessi ai civici 24C e 28 di via Giacomo Pedemonte.

Considerato che:

- all'interno della Relazione Tecnica prot. n. 521221.I del 07/11/2023, relativa al sopralluogo del 02/11/2023, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

- in data 09/12/2023 perveniva una nota Relazione Tecnica da parte del professionista incaricato dalla proprietà alla verifica delle condizioni di sicurezza dei prospetti interessati dal pericolo esterno, acquisita al prot. 0585028.E in data 11/12/2023, che attestava la messa in sicurezza;

- con Nota dell'Ufficio Pubblica Incolumità prot. 585506 del 11/12/2023 si disponeva la revoca della interdizione cautelativa di aree esterne lato levante del condominio Torre Cantore con interdizione al traffico veicolare e pedonale di Via Giacomo pedemonte da Via A. Cantore sino al civ 7 di Via G. Pedemonte;

- con Nota dell'Ufficio Pubblica Incolumità prot. 585477 del 11/12/2023 si disponeva la rimozione transenne di Pronto Intervento con interdizione al traffico veicolare installate in data 02/11/2023 in Via G. Pedemonte da Via A. Cantore sino al civ 7 di Via G. Pedemonte e conseguente revoca d'interdizione delle aree esterne;

Richiamata la propria Ordinanza n. ORD-2023-442 del 28/11/2023 ad oggetto *“convalida dell'interdizione di aree esterne lato levante del condominio via Cantore civ. 8g, interdizione al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada di via giacomo pedemonte da via Antonio Cantore sino al civico civ. 7 di via Giacomo Pedemonte e conseguente chiusura per pericolo esterno, degli accessi ai locali commerciali di cui ai civv. 24c-28 di via Giacomo Pedemonte.*

Vista la Relazione Tecnica resa da parte del professionista incaricato dalla proprietà alla verifica delle condizioni di sicurezza, acquisita al prot. 0585028.E in data 11/12/2023, che attestava la messa in sicurezza;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. n 0585028.E del 11/12/2023, emergono le motivazioni necessarie e sufficienti ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di

Documento sottoscritto digitalmente

avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che dei provvedimenti di interdizione è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 giuste Note prot. 242351.U del 30/05/2023 e prot. 313122.U dell'11/07/2023;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Direttore Dott. Gianluca Giurato, Responsabile del Procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto il Direttore attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

CONVALIDA

la revoca di tutte le disposizioni di cui alla propria Ordinanza n. ORD-2023-442 del 28/11/2023 di interdizione di aree esterne e interdizione al traffico veicolare e pedonale, nell'interesse ed a tutela dell'incolumità dei cittadini;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Direzione Stazione Unica Appaltante - Servizi generali - Centrale notifiche, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Territorio - Unità Territoriale Val Polcevera - ed al Municipio Il Centro Ovest, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Strade, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione di Area Gestione del Territorio – Regolazione della Mobilità, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Politiche delle Entrate - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;

Documento sottoscritto digitalmente

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.